

Allegato A)

Comune di Annone Veneto


Osservazioni al PAT
adottato con delibera di C.C. n° 8 del 7 aprile 2014

Maccorin Daniela	3
Rota Eugenio e Pizzinato Maria	3
P.S.P. srl	3
Dal Ben Maria e altri	4
Lazzarin Emilia e altri	5
Acque del Basso Livenza S.p.A.	5

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
1	Maccorin Daniela	5088	09/06/2014	Si chiede la riduzione del valore attribuito al terreno di proprietà localizzato in Via Pertini, foglio 1, mappale 26, di mq 6.300, classificato dal PRG come Zona D1 ai fini dell'IMU	NO	Pur comprendendo le ragioni dell'osservante l'osservazione medesima non da luogo a procedere poiché non è di competenza del PAT. Si respinge l'osservazione.
2	Rota Eugenio e Pizzinato Maria	5205	11/06/2014	Si chiede che il terreno di proprietà, sito ad Annone Veneto, foglio 3, mappale 1130 di mq 470 ora classificato dal PRG come zona attrezzata a parco, gioco e sport, sia classificato come zona residenziale di completamento.	NO	L'osservazione è solo parzialmente accoglibile, poiché il PAT è uno strumento di pianificazione strategica che non ha valore conformativo della proprietà; nondimeno poiché l'area oggetto dell'osservazione è limitrofa all'ambito di urbanizzazione consolidata del centro storico e adiacente agli impianti sportivi della parrocchia appare ragionevole accogliere parzialmente l'osservazione classificando nella <i>TAV. 4 del PAT - Trasformabilità</i> l'area in oggetto come "area di urbanizzazione consolidata". Successivamente in sede di PI sarà valutata l'effettiva destinazione di zona. Si accoglie parzialmente l'osservazione.
3	P.S.P. srl	6866	28/07/2014	Si chiede che in un terreno da acquisire mediante perfezionamento del contratto preliminare, censito al foglio 2, mappali 73, 75 e 76, di mq 11.790, classificato dal PRGC come Zona agricola, sia ammessa una destinazione urbanistica di tipo commerciale, in modo da poter realizzare un fabbricato di ristorazione.	NO	L'osservazione non è accoglibile. Si tratta di un'area agricola tutelata da PAT come area di connessione naturalistica, lontana dalle infrastrutture esistenti. L'eventuale utilizzo di edifici esistenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo potrà essere valutato in sede di Piano degli interventi. Si respinge l'osservazione.

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
4	Dal Ben Maria e altri	6966	29/07/2014	Si chiede lo stralcio dal PAT e dal PRGC della Zona D2/1 compresa tra la SS. 53 Postumia e il fosso Vat Zanivier, di proprietà degli osservanti. Lo stralcio è richiesto per motivi di salvaguardia ambientale, di riduzione del consumo di suolo e anche in relazione alle nuove disposizioni della LR 50/2012 sul commercio che blocca i centri commerciali nelle aree di espansione esterne ai centri urbani. Gli osservanti segnalano che lo stralcio della viabilità di servizio che attraversa l'area non pregiudica la funzionalità della viabilità afferente alla più ampia zona produttiva prevista più a nord.	NO	<p>La richiesta di stralcio della zona commerciale D2/1 e retrocessione al suo uso agricolo è in linea con le azioni promosse dalla Provincia di Venezia (Manifesto delle Azioni) e dalla Regione (Legge sul commercio n. 50/2012) e non contrasta con le indicazioni del PAT, finalizzate alla tutela del territorio agricolo. L'osservazione pertanto è accoglibile stralciando dalla Tav. 4 – Trasformabilità la linea preferenziale di sviluppo produttivo corrispondente alla zona D2/1, come indicato nell'elaborato grafico allegato all'osservazione, stralciando contestualmente il tratto di viabilità di progetto compreso entro tale ambito, e riclassificando tale area nelle Tav. 2 – <i>Invarianti</i> e 4 – <i>Trasformabilità</i> come "Area di connessione naturalistica" proseguendo il corridoio già localizzato lungo la Via Postumia. Inoltre all'art. 19, <i>Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura di VAS delle Norme di Attuazione del PAT</i>, dopo il terzo comma si aggiunge il seguente disposto:</p> <p>«Il PAT, sulla base delle verifiche di compatibilità e sostenibilità effettuata non considera compatibili le previsioni urbanistiche vigenti relative alla zona territoriale omogenea D2/1 di cui il PAT dispone lo stralcio; pertanto, dall'entrata in vigore della disciplina del PAT, fino all'entrata in vigore della disciplina degli interventi ammissibili definita dal PI, relativamente all'edificabilità si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della Lr 11/04 e s.m.»</p> <p>Si accoglie l'osservazione</p>

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
5	Lazzarin Emilia e altri	6995	30/07/2014	Si chiede il ripristino della capacità edificatoria precedente alla variante urbanistica finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione ambientale di Piazza Juti Ravenna, in considerazione dell'evoluzione del progetto esecutivo e della reale occupazione del suolo (Foglio 7, part. 66 sub I -2).	NO	L'osservazione non è pertinente, poiché il PAT è uno strumento di pianificazione strategica che non ha valore conformativo della proprietà. In sede di PI sarà successivamente valutata l'effettiva destinazione d'uso dell'area in oggetto. Si respinge l'osservazione.
6	Acque del Basso Livenza S.p.A.	7025	31/07/2014	Si chiede di individuare la migliore soluzione per consentire un ampliamento delle strutture edilizie e delle relative pertinenze ad uso parcheggio della sede della nuova Società Livenza -Tagliamento Acque S.p.A. sita in Viale Trieste, 11.	NO	L'osservazione non da luogo a procedere poiché il PAT è uno strumento di pianificazione strategica che non ha valore conformativo della proprietà, né può localizzare vincoli finalizzati all'esproprio, di pertinenza del PI. In sede di PI sarà successivamente valutata l'effettiva destinazione d'uso dell'area in oggetto. Si respinge l'osservazione.



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Ing. Raffaele Volpe)